

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1650, 1655 e 1722-A)

## RELAZIONE DELLA 8<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA E FORESTE)

(RELATORE SCARDACCIONE)

SUI

### DISEGNI DI LEGGE

Norme a favore dei piccoli proprietari concedenti di fondi rustici (n. 1650)

d'iniziativa dei senatori **CIPOLLA, CHIAROMONTE, BUFALINI, DEL PACE, COMPAGNONI, PEGORARO, BENEDETTI, LUSOLI, MAGNO, MACCARRONE Pietro, PETRONI, FABRETTI, D'ANGELOSANTE, TROPEANO, LUGNANO, ANTONINI, BONATTI, FABBRINI, CALAMANDREI e PIRASTU**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 APRILE 1971**

Provvedimenti a favore dei piccoli proprietari di terreni affittati (n. 1655)

d'iniziativa dei senatori **SCARDACCIONE e COPPOLA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 APRILE 1971**

Provvedimenti a favore di piccoli proprietari di terreni affittati  
e di mezzadri minacciati di disdetta (n. 1722)

d'iniziativa dei senatori **VIGNOLA, FERRI, CIPELLINI, ARNONE, LUCCHI e ROSSI DORIA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MAGGIO 1971**

Comunicata alla Presidenza il 7 luglio 1971

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 11 febbraio 1971, n. 11, determinando una concreta riduzione dei canoni di affitto, arreca difficoltà di reddito per alcune categorie di piccoli proprietari terrieri i quali non realizzano redditi sufficienti al proprio mantenimento o a quello delle loro famiglie da altre attività. In particolare trattasi di pensionati, di orfani non ancora inseriti nel mondo del lavoro, di vedove, di casalinghe, di operai emigrati all'estero o in altre regioni d'Italia, e così via.

Per queste categorie o per altre similari la perdita di parte del canone di affitto costituisce una effettiva diminuzione delle disponibilità finanziarie da destinare ai consumi indispensabili per un sia pur modesto tenore di vita.

D'altra parte la necessità avvertita da tutti in questi ultimi tempi di procedere ad un ingrossamento della base fondiaria delle aziende agricole rende utile la disponibilità di piccole proprietà fondiarie da parte dell'organismo che fosse preposto a procedere alla ristrutturazione delle aziende agricole.

Autorizzando da parte degli enti di sviluppo agricolo, già operanti su tutto il territorio nazionale, o da parte degli enti che le regioni prive di enti di sviluppo vorranno indicare, l'acquisto delle piccole proprietà affittate, possono essere raggiunti entrambi i predetti scopi. Infatti il piccolo proprietario, ricevendo il prezzo del mercato, può

conservare intatto il reddito finora percepito e l'ente di sviluppo può utilizzare nel tempo le proprietà acquistate per l'ingrossamento delle aziende specie allorchè, applicando le direttive comunitarie, potrà liberare senza coercizione i fondi dagli attuali piccoli affittuari.

Siccome la vendita dev'essere facoltativa, ed anche nella impossibilità di procedere all'acquisto di tutte le piccole proprietà affittate, si propone di andare incontro agli interessati con una esenzione dalle imposte e sovrimposte afferenti al reddito dominicale.

La legge 11 febbraio 1971 predetta e l'annunciato provvedimento sulla trasformazione della mezzadria in affitto hanno creato, giustamente, un allarme fra i proprietari terrieri i quali, nonostante l'abolizione per legge del contratto di mezzadria, avevano stipulato nuovi contratti.

Sicchè detti proprietari hanno inviato e inviano disdetta di cessata conduzione allo scadere dell'annata agraria ai neo-mezzadri i quali verrebbero a trovarsi di colpo disoccupati. Si ritiene pertanto di poter far usufruire detti mezzadri del regime di proroga valevole per tutti gli altri patti agrari.

La Commissione propone l'approvazione dei tre disegni di legge nel testo unificato che si onora di sottoporre all'attenzione del Senato.

SCARDACCIONE, *relatore*

PARERE  
DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE  
(FINANZE E TESORO)

16 giugno 1971

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato il nuovo testo unificato dei disegni di legge, comunica di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

F.to MARTINELLI

**DISEGNO DI LEGGE n. 1650**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI CIPOLLA ED ALTRI

**Norme a favore dei piccoli proprietari  
concedenti di fondi rustici****Art. 1.**

Il concedente proprietario di uno o più fondi rustici il cui canone di affitto, determinato ai sensi della legge 11 febbraio 1971, n. 11, sia inferiore a lire 350 mila annue, e il cui reddito imponibile ai fini dell'imposta complementare non superi i 2 milioni di lire annue, può offrire in vendita il fondo all'ente regionale di sviluppo agricolo competente che, entro un anno dalla ricezione dell'offerta, è tenuto ad acquistarlo alle condizioni previste dalla presente legge.

**Art. 2.**

Il prezzo della terra offerta in vendita dal proprietario concedente di cui all'articolo 1 sarà concordato tra questo e l'ente di sviluppo agricolo interessato. In caso di mancato accordo il prezzo sarà stabilito dagli organi della regione preposti al settore dell'agricoltura, sentite le parti e l'ufficio tecnico erariale competente per territorio.

Il pagamento della terra acquistata dall'ente di sviluppo agricolo a norma dell'articolo 1 della presente legge sarà effettuato, a scelta del venditore:

a) con certificati di credito speciali esenti da imposta, con un interesse dell'8,5 per cento, sui quali siano consentite anticipazioni al 100 per cento presso la Banca d'Italia;

b) con buoni del Tesoro di cui al successivo articolo 3.

**Art. 3.**

Il Ministro del tesoro ha facoltà di emettere, entro sei mesi dall'entrata in vigore

**DISEGNO DI LEGGE n. 1655**D'INIZIATIVA DEI SENATORI SCARDACCIONE  
E COPPOLA**Provvedimenti a favore dei piccoli propri-  
tari di terreni affittati****Art. 1.**

Gli Enti di sviluppo in agricoltura sono autorizzati ad acquistare direttamente terreni agricoli aventi reddito catastale imponibile non superiore a lire diecimila, su domanda dei proprietari che abbiano un reddito imponibile, ai fini dell'imposta complementare, non superiore ai tre milioni, semprechè detti terreni siano condotti in affitto alla data di entrata in vigore della presente legge.

La valutazione del prezzo di acquisto è demandata agli uffici tecnici erariali competenti per territorio sulla base dei valori medi di mercato in corso nell'anno precedente alla data della offerta di vendita.

Al finanziamento degli acquisti di cui al comma precedente si provvede, in attuazione del disposto dell'articolo 24 della legge 26 maggio 1965, n. 590, riservando agli Enti di sviluppo una somma non inferiore al cinquanta per cento degli stanziamenti.

**Art. 2.**

Sono esentati dalle imposte e sovraimposte fondiari i proprietari di terreni condotti in affitto semprechè si trovino nelle condizioni di reddito imponibile di cui all'articolo precedente, a partire dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

**Art. 3.**

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge le Regioni della Liguria, del Piemonte e della Lombardia istituiranno Enti di sviluppo in agricoltura nel rispetto

**DISEGNO DI LEGGE n. 1722**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI VIGNOLA ED ALTRI

**Provvedimenti a favore di piccoli proprietari di terreni affittati e di mezzadri minacciati di disdetta****Art. 1.**

Sono esentati dalle imposte e sovrimposte fondiariae a partire dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, i proprietari di terreni condotti in affitto purchè questi abbiano un reddito imponibile inferiore a lire 8.000 e i concedenti abbiano, ai fini dell'imposta complementare, un reddito imponibile inferiore a lire 1.500.000.

**Art. 2.**

Gli enti di sviluppo in agricoltura sono autorizzati ad acquistare terreni agricoli condotti in affitto alla data di entrata in vigore della presente legge nei casi in cui sussistano i seguenti requisiti:

a) il proprietario concedente, che offre in vendita i terreni, sia:

- 1) un emigrato;
- 2) un pensionato con pensione annua non superiore a lire 1 milione;
- 3) una vedova o un orfano in minore età in analoga condizione;
- 4) un lavoratore dipendente con reddito inferiore a lire 1.500.000;
- 5) un lavoratore autonomo (artigiano, piccolo esercente) con reddito inferiore a lire 2 milioni;

b) il reddito imponibile dei terreni posseduti e affittati non superi le lire 8.000;

c) i fondi offerti in vendita non siano acquistati dall'offerente in data successiva al 1° gennaio 1971 o siano il residuo di alienazione effettuata dopo quella data.

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

**Provvedimenti a favore di piccoli proprietari di terreni affittati e di mezzadri minacciati di disdetta****Art. 1.**

Sono esenti dalle imposte e sovrainposte afferenti al reddito dominicale, a partire dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, i proprietari di fondi concessi in affitto, per i terreni affittati, purchè i proprietari medesimi risultino iscritti nei ruoli dell'imposta fondiaria per un reddito dominicale complessivo non superiore a lire 8.000 e nei ruoli dell'imposta complementare dell'anno precedente a quello in cui viene presentata la domanda per un reddito imponibile non superiore a lire 1.800.000.

Per conseguire l'esenzione, i proprietari devono presentare documentata istanza ai competenti Uffici delle imposte dirette, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge. L'istanza dev'essere corredata da una dichiarazione dell'affittuario dalla quale risulti la piena applicazione del titolo I della legge 11 febbraio 1971, n. 11.

**Art. 2.**

Gli Enti di sviluppo in agricoltura sono autorizzati ad acquistare, su domanda dei proprietari, terreni agricoli concessi in affitto alla data di entrata in vigore della presente legge, sempre che il proprietario abbia i requisiti di cui all'articolo 1.

È accordata priorità nell'acquisto al proprietario che sia emigrato, o pensionato, o orfano in età minore, o lavoratore dipendente, o piccolo imprenditore, nonchè ad altri soggetti privi di reddito derivante da attività professionali.

Tali acquisti sono effettuati direttamente dagli Enti in deroga all'autorizzazione di cui

(Segue: *Disegno di legge n. 1650*)

della presente legge, buoni del Tesoro decennali secondo le norme e le caratteristiche che per i medesimi saranno stabilite con suoi decreti, anche a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal regolamento per la contabilità generale dello Stato.

L'interesse di detti buoni viene fissato a scadenze biennali a partire dalla data di emissione, con decreti del Ministro del tesoro, in modo da tener conto dell'andamento del costo della vita.

#### Art. 4.

Nei casi previsti dall'articolo 1 restano fermi tutti i diritti dei concessionari derivanti dal contratto di affitto e dalle leggi vigenti, nei confronti dell'ente acquirente.

#### Art. 5.

Gli atti di trasferimento di proprietà necessari ai sensi della presente legge sono esenti da qualsiasi imposta o tassa.

#### Art. 6.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo emanerà il regolamento per la sua esecuzione.

(Segue: *Disegno di legge n. 1655*)

dei principi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 253.

(Segue: *Disegno di legge n. 1722*)

Art. 3.

La valutazione del prezzo è affidata a speciali commissioni istituite presso ogni ente con la partecipazione dell'Ufficio tecnico erariale, che, in caso di mancato accordo, lo stabilisce tenendo conto dei valori medi di mercato dell'anno precedente.

Art. 4.

Al finanziamento degli acquisti di cui all'articolo 2 si provvederà sui fondi stanziati per il rinnovo della legge 26 maggio 1965, n. 590, riservando a questo scopo sino ad un massimo del 40 per cento dei fondi stessi. I singoli enti accerteranno, anno per anno, il probabile ammontare complessivo delle domande d'acquisto a termini della presente legge e stabiliranno un piano di priorità per il loro accoglimento in base ai criteri indicati all'articolo 2 e in base ai fondi assegnati a questo fine alla regione.

Art. 5.

Nelle regioni nelle quali gli enti di sviluppo non siano stati ancora costituiti e in quelle in cui gli enti hanno avuto finora un perimetro di competenza diverso da quello regionale, nell'attesa che si provveda alla loro costituzione e alla loro definizione regionale, le giunte regionali sono tenute a darsi carico della presente legge.

Art. 6.

Gli enti di sviluppo, o nei casi indicati all'articolo 5, gli organi incaricati di provvedere all'applicazione della presente legge, predisporranno la loro azione per i casi in cui si applichi l'articolo 1 della presente legge, ossia in presenza di domanda di vendita dei fondi da parte di coloro che la presente legge soli considera in modo da:

a) favorire il diretto acquisto dei fondi offerti da parte degli affittuari che li coltivano;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

al secondo comma dell'articolo 12 della legge 9 giugno 1965, n. 590.

Il reddito dominicale dei singoli terreni offerti in vendita non deve superare le lire 8.000 ed i fondi non devono essere stati acquistati dall'offerente in data successiva al 1° gennaio 1971, nè devono provenire da alienazione o divisione effettuate dopo la data medesima.

Le domande con le necessarie indicazioni concernenti i requisiti sopra indicati dovranno essere presentate entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge agli Enti di sviluppo agricolo territorialmente competenti, o in mancanza di un ente di sviluppo competente per territorio, alla Cassa per la formazione della proprietà contadina.

Sulle domande, corredate delle dichiarazioni degli interessati relative ai requisiti sopra indicati, delibera una apposita Commissione di non più di cinque membri, nominata presso gli Enti dal Consiglio d'amministrazione dei medesimi. Tale commissione è presieduta dal Presidente dell'Ente o da un suo delegato, e composta dai rappresentanti delle organizzazioni delle categorie agricole, e, di volta in volta, dal sindaco, o suo delegato, del Comune dove sono ubicati i terreni offerti.

Restano fermi per gli affittuari i diritti derivanti dal rapporto di affitto e dalle leggi vigenti.

Art. 3.

Il prezzo di acquisto dei terreni offerti in vendita ai sensi del precedente articolo sarà stabilito, in base al valore medio di mercato, da una Commissione nominata dal Presidente della Giunta regionale e composta da un delegato della Regione, che la presiede, da un funzionario dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e da un funzionario dell'Ufficio tecnico erariale.

Art. 4.

Le Regioni, nelle quali gli Enti di sviluppo in agricoltura non sono state ancora co-

---

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

---

(Segue: *Disegno di legge n. 1650*)

(Segue: *Disegno di legge n. 1655*)

(Segue: *Disegno di legge n. 1722*)

e in caso in cui ciò non abbia luogo:

b) vendere successivamente la terra acquistata agli affittuari stessi;

c) avvalersi altrimenti dei fondi acquistati, quando ciò sia possibile, per azioni di riordinamento e di ingrossamento delle aziende agricole.

Il diritto degli affittuari a restare sui fondi resta, tuttavia, acquisito in ogni caso.

#### Art. 7.

Per quanto concerne l'eventuale assicurazione delle categorie di proprietari considerate all'articolo 2 a rientrare in possesso dei terreni affittati si rimanda alle norme previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 273, articolo 1, lettera a) e articolo 3, lettera c), nonché dalla legge 13 giugno 1961, n. 527. Il disposto dell'articolo 12 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, vale, nei casi contemplati dalla presente legge, solo se i miglioramenti sono stati concordati con il proprietario, il quale, pertanto, abbia accettato per iscritto la conseguente lunga durata dell'affitto.

#### Art. 8.

I contratti di mezzadria stipulati successivamente all'entrata in vigore della legge 15 settembre 1964, n. 756, sono convertiti in contratti di colonia parziaria ai sensi dell'articolo 13 della stessa legge e assoggettati alla proroga di cui all'articolo 14 della stessa legge.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

stituite e fino alla loro costituzione, sono tenute a farsi carico degli adempimenti derivanti dall'applicazione della presente legge avvalendosi anche della Cassa per la formazione della proprietà contadina.

#### Art. 5.

La proroga prevista nel primo comma dell'articolo 12 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, non si applica nei confronti del proprietario emigrato al momento della concessione in affitto e successivamente rimpatriato, ovvero nei confronti dell'orfano minore d'età, che dichiarino di assumere la diretta coltivazione del fondo affittato.

La cessazione della proroga ha effetto dall'inizio dell'annata agraria successiva rispettivamente al rimpatrio ed al compimento del diciottesimo anno di età.

#### Art. 6.

Al finanziamento per l'acquisto dei terreni di cui agli articoli precedenti si provvede con le disponibilità risultanti al 1° gennaio 1971 in dipendenza dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22 della legge 26 maggio 1965, n. 590, che, conseguentemente, sono utilizzate per l'applicazione della presente legge.

#### Art. 7.

I contratti di tipo mezzadrile instaurati di fatto in data posteriore alla entrata in vigore della legge 15 settembre 1964, n. 756, sono assoggettati alla proroga legale di cui all'articolo 14 della stessa.

È inoperante ogni precedente adesione del mezzadro al rilascio del fondo a seguito della eccepita nullità del contratto, sempre che il rapporto sia ancora di fatto esistente al momento dell'entrata in vigore della presente legge.